

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -  
 Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -  
 Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -  
 Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -  
 Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

Oggetto

Addebito della separazione coniugale

Ud. 28/09/2021 - CC

R.G.N. 5689/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 5689-2020 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
 (omissis) con procura speciale in atti;

**- ricorrente -**

**-contro-**

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
 (omissis) con procura speciale in atti;

**- controricorrente-**

avverso la sentenza n. 1973/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

#### **RILEVATO CHE**

il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (omissis) con addebito a quest'ultima, con le seguenti statuizioni: affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre; assegnazione della casa coniugale alla (omissis) rigetto della domanda di mantenimento di quest'ultima; versamento a carico del (omissis) della somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La (omissis) ha proposto appello, con due motivi concernenti l'addebito, il suo negato mantenimento e l'aumento della somma a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Si è costituito il (omissis).

Con sentenza del 13.9.19, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello, osservando che: il Tribunale aveva correttamente addebitato la separazione all'appellante per aver quest'ultima, come da lei ammesso, intrapreso una relazione extraconiugale sin da maggio 2015, fatto che era stato considerato la causa della crisi coniugale, non avendo trovato alcun riscontro la difesa dell'appellante per cui il rapporto coniugale si era incrinato già 3.4 anni prima, per aver lei iniziato a lavorare come agente di commercio contro la volontà del marito; infatti, i dissidi insorti tra le parti non erano stati rilevanti o decisivi ai fini dell'intollerabilità della convivenza; in conseguenza dell'addebito non sussistevano i presupposti del mantenimento della (omissis) ex art. 156 c.c.; l'istanza di

aumento dell'assegno per il figlio era infondata, essendo la somma stabilita proporzionata al reddito dell'obbligato e congrua in relazione al tenore di vita di cui il minore godeva in costanza di matrimonio.

(omissis) ricorre in cassazione con due motivi. Resiste (omissis) con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **RITENUTO CHE**

Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 132, c.2, n.4, c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo costituito dalle dichiarazioni rese dal (omissis) dalle quali si desumeva che la causa della separazione era ravvisabile nei continui litigi tra coniugi, anteriori alla relazione extraconiugale della ricorrente.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., ex art. 360, n.5, c.p.c., per non aver la Corte d'appello ammesso le prove testimoniali dedotte che avrebbero invece dimostrato quanto sostenuto dal ricorrente circa la causa della separazione.

Il primo motivo è inammissibile poiché non emerge alcun omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte territoriale, pur considerando le dichiarazioni del (omissis) rese innanzi al Presidente del Tribunale in sede di comparizione personale, espressamente escluso che i litigi ed i dissidi anteriori alla relazione extraconiugale ascritta alla ricorrente avessero causato l'intollerabilità della convivenza coniugale.

Invero, la Corte territoriale, con motivazione chiara ed esaustiva, ha escluso che il controricorrente avrebbe riconosciuto, con le suddette dichiarazioni, che i pregressi rapporti litigiosi con la ricorrente- insorti tre, quattro anni prima quando la ricorrente iniziò a lavorare presso la Folletto s.r.l.- avessero causato l'intollerabilità della convivenza,

affermando che, con valutazione incensurabile in questa sede, l'unica causa della frattura del rapporto coniugale era stata l'incontestata violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, come desumibile anche dalla circostanza che il giudizio di separazione era stato promosso nell'ottobre del 2015, dopo alcuni mesi dall'inizio della suddetta relazione extraconiugale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte d'appello (come anche il Tribunale) non abbia ammesso le prove testimoniali formulate, finalizzate a dimostrare che la crisi coniugale ebbe inizio nel 2011, lamentando così la violazione dell'art. 115 c.p.c.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214/19; n. 27415/18; n. 23194/17).

Ora, nel caso concreto, la doglianza in esame ha declinato il vizio relativo all'omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso l'erroneo riferimento alla violazione dell'art. 115 c.p.c. che, invece, afferisce all'errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non ravvisabile laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di

attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze (Cass., n. 25166/19).

E' dunque evidente l'inammissibilità del motivo in questione in quanto inerente ad un vizio che, diverso dalla prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c., è formulato genericamente, senza l'esplicitazione delle ragioni per le quali la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021.

Il Presidente  
